

## Tutti i casi di proroga o nuovo accesso agli ammortizzatori

LE AZIENDE INTERESSATE	LE DEROGHE
<b>EDITORIA</b> (Articolo 1 del Dlgs 69/2017, introduce l'articolo 25-bis nel Dlgs 148/2015)	
<b>Aziende del settore editoria</b>	I limiti di durata di 24 mesi (per crisi o riorganizzazione) e di 36 mesi (per il contratto di solidarietà) decorrono dal 1° gennaio 2018
<b>AZIENDE IN AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA</b>	
Legge 205/2017, articolo 1, commi 140 e 142	
<b>Imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che hanno cessato il programma di crisi o riorganizzazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2018</b>	È consentito un ulteriore periodo di Cigs per riorganizzazione o per crisi (o di mobilità in deroga) di 12 mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018
Articolo 1, comma 251 della legge di Bilancio 2019	
<b>Imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa</b>	È concesso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di 12 mesi, per i lavoratori che hanno finito la Cig in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla Naspi
Articolo 1-bis, legge 18/2017, prorogata dall'articolo 1, comma 1167 della legge 205/2017 e ancora dall'articolo 1, comma 248 della legge di Bilancio 2019	
<b>Gruppo Ilva</b>	Fino al 2019, per integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati negli stabilimenti produttivi del gruppo Ilva, è possibile concedere il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, anche per la formazione professionale per la gestione delle bonifiche
Articolo 25-bis della legge 136/2018	
<b>Imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela</b>	Ai lavoratori che al 31 dicembre 2016 risultassero beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, spetta la mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi
Articolo 25-ter della legge 136/2018	
<b>Imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa</b>	È concessa per 12 mesi la mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018
<b>AZIENDE CON PROGRAMMI DI RIORGANIZZAZIONE O CRISI</b> (Articolo 1, comma 133, della legge 205/2017; articolo 25, comma 1, legge 136/2018)	
<b>Imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e con rilevanza economica strategica a livello regionale. Dal 24 ottobre 2018 è stato eliminato il riferimento normativo alle 100 unità lavorative</b>	Fino al 2019 e nei limiti delle risorse disponibili, possono essere concessi ulteriori 12 mesi di Cigs per continuare la riorganizzazione complessa, ovvero ulteriori 6 mesi nel caso sia presente una crisi complessa
<b>AZIENDE CON CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ</b> (Articolo 25, comma 1, della legge 136/2018)	
<b>Aziende che hanno sottoscritto un contratto di solidarietà e hanno raggiunto il limite massimo di durata nell'unità produttiva</b>	Fino al 2019 e nei limiti delle risorse disponibili, può essere concessa la proroga del contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, purché siano avviate azioni di politiche attive con le Regioni competenti
<b>AZIENDE SITUATE NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA</b> (Articolo 1, comma 6-quater del Dl 55/2018, convertito dalla legge 89/2018)	
<b>Imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni colpiti dal sisma e contestualmente in un'area di crisi industriale complessa</b>	Solo per il 2019, è concesso un intervento di Cigs solo con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi
<b>AZIENDE CHE CESSANO L'ATTIVITÀ</b> (Articolo 44 del Dl 109/2018, convertito dalla legge 130/2018)	
<b>Azienda che abbia cessato o cessi l'attività produttiva, con prospettive concrete di cessione. Aziende con programmi di reindustrializzazione. Aziende con programmi di politiche attive con la Regione</b>	Per il 2019 e per il 2020, può essere autorizzato sino a dodici mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale